

## XXXV.

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1899

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Sunto di una petizione* — Il ministro del tesoro, presenta un decreto Reale che lo autorizza a ritirare il disegno di legge: « Disposizioni relative alla inalienabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (N. 8) — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale » (N. 43) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato » (N. 7) — Giuramento del senatore Oliveri — Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana del comune di Campomaggiore » (N. 25) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Sunto di petizione.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« La Presidenza dell'Associazione della stampa periodica italiana fa istanza al Senato perchè non approvi il disegno di legge per aggiunte e modificazioni all'Editto sulla stampa ».

**Ritiro del disegno di legge:** « Disposizioni relative alla inalienabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Dispo-

sizioni relative alla inalienabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni ».

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge: « Disposizioni relative alla inalienabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni ».

Mi riservo di ripresentare poi sullo stesso argomento un altro disegno di legge, con intenti più ristretti ed alquanto diversi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione del decreto Reale, col quale è autorizzato a ritirare il disegno di legge relativo alla inalienabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni.

**Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale» (N. 43).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(Vedi stampato, n. 43).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ai comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire e riparare i loro edifici e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898.

Per la durata di trentacinque anni sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900 la somma annua di cinquanta-mila lire a titolo di contributo dello Stato in ragione del due per cento nel pagamento delle annualità dei prestiti.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per le ricostruzioni e riparazioni (siano queste da iniziarsi o siano già in parte od interamente eseguite) dei fabbricati d'ogni natura appartenenti ai privati proprietari dei comuni dei circondari di Rieti e Cittaducale distrutti o resi in tutto o in parte inabitabili o inadatti al loro uso dal terremoto del 28 giugno 1898, sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900, la somma annua di ventimila lire per la durata di trentacinque anni, a titolo di contributo dello Stato in ragione del due per cento nel pagamento delle annualità dei mutui ipotecari che saranno al-

l'uopo consentiti dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinari o cooperativi e dalle Casse di risparmio.

Questa somma sarà aumentata degli eventuali risparmi sul contributo dello Stato alla Cassa depositi e prestiti per conto dei comuni, per modo che la somma iscritta nel bilancio suddetto per anni trentacinque si ragguagli complessivamente ad annue lire settantamila.

(Approvato).

#### Art. 3.

I mutui ipotecari non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori.

La somma consentita a mutuo potrà dall'Istituto mutuante, secondo che stimi più conveniente, essere somministrata in una volta sola o in più rate, a incominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediscono i lavori di ricostruzione o di riparazione dell'edificio. In quest'ultimo caso il contributo dello Stato si limiterà al pagamento dell'interesse sulle somme effettivamente anticipate.

Quando sarà compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sarà aggiunta la parte degli interessi capitalizzati ed eventualmente non pagati, che eccede il contributo dello Stato di cui nel paragrafo precedente.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo stabilita nell'articolo 3, dovrà comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

(Approvato).

#### Art. 4.

La somma annua iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come contributo dello Stato, sarà devoluta alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri Istituti che assumeranno le operazioni di cui nella presente legge, in garanzia e pagamento dei loro crediti in capitale ed accessori.

(Approvato).

## Art. 5.

Gli Istituti sovventori i quali esercitano il Credito fondiario hanno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

(Approvato).

## Art. 6.

I comuni ed i privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge dovranno presentare la domanda di mutuo corredata dei documenti indicati nel regolamento di cui all'art. 9, al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

## Art. 7.

Sulle domande di prestiti così dei comuni che dei privati darà parere una Commissione nominata per decreto Reale con sede in Roma e composta di sette membri.

(Approvato).

## Art. 8.

Tutti i contratti relativi ai mutui dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione, sotto pena di decadenza.

Quando sia pattuita la somministrazione rateale del mutuo, la medesima dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

## Art. 9.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui ipotecari di cui all'art. 2 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma

domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta secondo le norme stabilite nel regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempite le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario e all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato.

(Approvato).

## Art. 10.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge, è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo di qualunque natura, dalla presente legge previsti e da qualunque Istituto consentiti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possano occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

## Art. 11.

Con decreto Reale sarà pubblicato l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto, ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvederà pure all'approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato » (N. 7).**

PRESIDENTE. Ora, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato ».

Domando al signor ministro del tesoro se consente che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione permanente di finanze, o sul disegno di legge presentato dal Ministero.

VACHELLI, *ministro del tesoro*. Acconsento che la discussione si apra sul disegno modificato dalla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'articolo unico del progetto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.

## Articolo unico.

Ciascun ministro, con la cooperazione del capo della ragioneria e dei capi dei servizi amministrativi, dovrà trasmettere al ministro del tesoro, non più tardi del giorno 20 di ogni mese, l'elenco degli impegni assunti a tutto il mese precedente, insieme agli apprezzamenti in proposito ed alla notizia dei provvedimenti adottati o che intende adottare in relazione agli stanziamenti di bilancio. Un esemplare del detto elenco sarà trasmesso alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Giuramento del senatore Oliveri.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Oliveri Eugenio, i di cui titoli per la nomina a senatore del Regno furono convalidati in altra seduta, prego i signori senatori Scelsi e Paternò di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Oliveri Eugenio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Oliveri Eugenio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana del comune di Campomaggiore » (N. 25).**

PRESIDENTE. Ora, l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana del comune di Campomaggiore ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 25).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Coloro i quali, possedendo immobili danneggiati dal terremoto della Liguria, non ancora riparati o ricostruiti, non si sono finora valse della concessione ad essi fatta a tenore dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, dovranno mettersi in grado di stipulare il contratto per la sovvenzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, previa dimostrazione di trovarsi nell'impossibilità economica di provvedere senza il mutuo a riparare o ricostruire l'immobile danneggiato.

Il contratto dovrà essere stipulato e sottoscritto nel detto termine. Trascorso il quale senza che siansi soddisfatte le disposizioni precedenti, la concessione s'intenderà decaduta di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 2.

È accordato il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge per la stipulazione e la sottoscrizione dei contratti in corso d'istruzione o sospesi per insufficienza di documenti o per qualsiasi altra causa.

Anche in questo caso dovrà essere dimostrata l'impossibilità economica nella quale il proprietario dell'immobile danneggiato ancora si trova, di provvedere senza il mutuo a riparare o ricostruire l'immobile stesso.

Trascorso il siffatto termine senza che siansi adempite le formalità indicate in questo articolo, la concessione s'intenderà decaduta di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro i quali, possedendo immobili danneggiati dalla frana avvenuta nel comune di Campomaggiore il 10 febbraio 1885, non ancora riparati o ricostruiti, non si sono finora valse della concessione fatta a tenore dell'art. 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600, dovranno mettersi in grado di stipulare il contratto per la sovvenzione entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, previa dimostrazione della impossibilità economica nella quale ancora si trovino di provvedere, senza il mutuo, a riparare o ricostruire l'immobile danneggiato.

Trascorso il termine dei cinque anni senza che il contratto sia stato stipulato e sottoscritto, la concessione s'intenderà decaduta di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Chiala di fare l'appello nominale.

(CHIALA, segretario, fa l'appello nominale).

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di Commissioni amministrative di vigilanza sugli impegni di spese dello Stato:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'esecuzione delle leggi per i danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana del comune di Campomaggiore:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva).

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e di Cittaducale:

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Non essendo pronti per la discussione altri progetti di legge, ed essendo esaurito l'ordine del giorno, avverto che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16 e 45).

Licenziato per la stampa il 20 febbraio 1899 (ore 10.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.